



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)

PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)

PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: [gruppisquadra@pec.it](mailto:gruppisquadra@pec.it)

## Stagione Sportiva 2023/2024

### Comunicato Ufficiale N° 17 del 31 Luglio 2023

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a> ;
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@Ind.it">cp.brindisi@Ind.it</a> <a href="mailto:m.damuri@Ind.it">m.damuri@Ind.it</a>
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@Ind.it">cp.foggia@Ind.it</a> <a href="mailto:g.bozza@Ind.it">g.bozza@Ind.it</a>
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@Ind.it">cp.lecce@Ind.it</a> <a href="mailto:a.gianfreda@Ind.it">a.gianfreda@Ind.it</a>
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@Ind.it">cp.maglie@Ind.it</a> <a href="mailto:g.marra@Ind.it">g.marra@Ind.it</a>
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@Ind.it">cp.taranto@Ind.it</a> <a href="mailto:g.damicis@Ind.it">g.damicis@Ind.it</a>
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@Ind.it">cp.bari@Ind.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@Ind.it">del.trani@Ind.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaInd@pec.it">delegazionelecce.pugliaInd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaInd@pec.it">delegazionebari.pugliaInd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaInd@pec.it">delegazionebat.pugliaInd@pec.it</a>

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 31 Luglio 2023, ha adottato il seguente provvedimento:**

**a) Deferimento n. 28963/563/pfi22-23/PM/fb a carico delle società ASD Città di Gallipoli e UG Manduria Sport**

DELIBERA

- 1) di comminare alla società A.S.D. Città di Gallipoli la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse, nonché l'ammenda di € 1.000,00.
- 2) di comminare alla società U.G. Manduria Sport la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse, nonché l'ammenda di € 1.000,00.

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 comma 2 C.G.S.

Il Relatore  
Antonio CONTALDI

Il Presidente  
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31 Luglio 2023

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro Carrozzini (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella seduta del 24 luglio 2023 ha adottato in merito al**

### **CAMPIONATO REGIONALE PUGLIA UNDER 17**

**Gara:** A.S.D. Giallorossi Aradeo c/A.S.D. Città di Otranto disputatasi il 22.1.2023, la seguente

#### **DECISIONE**

sull'atto di deferimento della Procura Federale datato 26 giugno 2023, promosso a carico:

- a. del sig. Gianluca CONOCI, giocatore già tesserato per l'A.S.D. Città di Otranto;
- b. dell'A.S.D. Città di Otranto.

**Oggetto:** artt. 4, I comma, 6, II comma, e 38 G.G.S.

#### **RITENUTO IN FATTO**

Con deferimento del 26 giugno 2023 la Procura Federale promuoveva azione disciplinare sia nei confronti del Sig. Gianluca CONOCI, giocatore già tesserato per l'A.S.D. Città di Otranto, per violazione degli artt. 4, I comma, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, sia nei confronti della citato sodalizio sportivo, per violazione dell'art. 6, II comma, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, in occasione della gara già in epigrafe indicata, lo stesso aveva colpito ***"(...) alle spalle con una gomitata alla testa il sig. NAPOLI Antonio [giocatore della A.S.D. Giallorossi Aradeo], il quale rimaneva stordito e cadeva immediatamente a terra privo di sensi, rendendo necessario il suo trasporto in ambulanza presso l'ospedale."***

Tale comportamento, accertato a mezzo dell'audizione di numerosi tesserati, induceva la Procura Federale all'emissione dell'atto di deferimento, ritenendo il sig. Gianluca CONOCI responsabile di una condotta violenta nei confronti del sig. Antonio NAPOLI e la A.S.D. Città di Otranto responsabile a titolo oggettivo del comportamento posto in essere dal proprio tesserato.

Il procedimento veniva discusso all'udienza del 24 Luglio 2023, ove compariva il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro D'ORIA che, in merito al deferimento della A.S.D. Città di Otranto, comunicava il raggiunto accordo - ai sensi dell'art. 127 C.G.S. - per l'irrogazione dell'ammenda di € 266,67, mentre in merito al deferimento del sig. Gianluca CONOCI concludeva con la richiesta della squalifica per cinque giornate.

Udita la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, all'esito della camera di consiglio il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 24.7.2023.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il comportamento violento posto in essere dal sig. Gianluca CONOCI, in danno del sig. Antonio NAPOLI, risulta essere stato accertato dalle indagini condotte - oltre ogni ragionevole dubbio.

Questi, infatti, al 25° minuto del primo tempo, a causa di un contatto di gioco – in cui non era stato coinvolto – al quale era seguita una rissa tra diversi giocatori delle due squadre, colpiva alle spalle con una gomitata alla testa un avversario, nella specie il sig. Antonio NAPOLI, la cui unica colpa era stata quella di cercare di separare i propri compagni di squadra dagli avversari.

Tale atto proditorio - e dalla indubbia connotazione violenta - aveva provocato la perdita di sensi da parte del giocatore colpito e la necessità dell'immediato trasporto in ambulanza presso l'ospedale.

La gravità dell'episodio e le conseguenze del gesto violento erano state, del resto, immediatamente percepite da entrambe i componenti delle squadre che, infatti, chiedevano congiuntamente e per iscritto al direttore di gara di sospendere l'incontro, non essendo più in grado di proseguirlo.

Purtuttavia deve rimarcarsi come l'autore del gesto è stato individuato solo dopo che la Procura Federale, all'uopo interessata dal Giudice Sportivo Territoriale con proprio provvedimento in C.U. n. 99 del 26.1.2023, ha svolto approfondite indagini a mezzo l'audizione di numerosi tesserati, compreso il sig. Gianluca CONOCI - che ha disconosciuto ogni responsabilità in merito. Tale ulteriore elemento, di indubbia gravità in ordine alla violazione del principio di lealtà sportiva, non può che ritenersi aggravante della già contestata condotta violenta.

In definitiva, dall'esame delle audizioni condotte dalla Procura Federale, così come testualmente riportate nell'atto di deferimento, è emerso quanto segue:

**a. sono stati auditi:**

1. Napoli Antonio, tesserato come calciatore della A.S.D. Giallorossi Aradeo;
2. Petracca Mattia Luigi, tesserato come calciatore della A.S.D. Città di Otranto;
3. Bonatesta Sebastiano, tesserato come calciatore della A.S.D. Città di Otranto;
4. Marotta Nicola, tesserato come calciatore della A.S.D. Fabrizio Miccoli;
5. Marotta Antonio, come persona informata sui fatti;
6. Perrone Marco, tesserato come calciatore della A.S.D. Giallorossi Aradeo;
7. Scrimieri Salvatore, come persona informata sui fatti;
8. Bray Luigi, tesserato come tecnico della A.S.D. Città di Otranto;
9. Aprile Davide, tesserato come calciatore della A.S.D. Città di Otranto;
10. Conoci Gianluca, tesserato come calciatore della A.S.D. Città di Otranto.

**b. sono stati acquisiti i seguenti documenti:**

oltre agli atti relativi alla gara A.S.D. Giallorossi Aradeo – A.S.D. Città di Otranto del 22/01/2023 (Campionato Regionale Allievi - Under 17), durante il corso delle indagini sono state acquisite le distinte di gara della partita rigiocata in data 01/03/2023, rilevando che i sigg.ri Francesco SCARPA, Diego MARTANO, Gianluca CONOCI e Davide STEFANELLI dell'A.S.D. Città di Otranto, presenti nella gara del 22/01/2023, non hanno preso parte alla gara rigiocata in data 01/03/2023.

Per quello che interessa in questa sede, di particolare rilievo risultano le dichiarazioni rese dai sigg.ri Marco PERRONE, Salvatore SCRIMIERI, Davide APRILE e Antonio BRAY.

**Il sig. Marco PERRONE**, tesserato della A.S.D. Giallorossi Aradeo, ha dichiarato che il proprio nonno sig. Salvatore SCRIMIERI, presente alla partita, gli comunicava al termine della gara che la persona che aveva colpito alle spalle con una gomitata il sig. Antonio NAPOLI era stato il nr. 10 della A.S.D. Città di Otranto. Di tale notizia veniva messa al corrente tutto il resto della sua squadra, alla ripresa degli allenamenti presso il campo sportivo di Aradeo.

**Il sig. Salvatore SCRIMIERI**, nonno di Marco PERRONE, compagno di squadra del sig. Antonio NAPOLI, ascoltato come persona informata sui fatti, in quanto ha assistito alla gara dalla tribuna, durante l'audizione ha dichiarato quanto segue: ***“Durante un'azione offensiva della ASD CITTA' DI OTRANTO, il pallone si indirizzava verso la linea laterale - a circa 15 metri dalla bandierina del calcio d'angolo - conteso da due giocatori di entrambe le squadre – che venivano a contatto ed a seguito di ciò si accendeva un parapiglia tra diversi componenti delle due squadre. A questo punto vedevo il n. 10 della squadra ASD CITTA' DI OTRANTO, colpire con una gomitata alle spalle il sig. Napoli Antonio, che immediatamente cadeva a terra.”*** Di tale fatto ne parlava con il proprio nipote e alla ripresa degli allenamenti della squadra under 17 della A.S.D. Giallorossi Aradeo durante una riunione, comunicava che il calciatore colpevole del colpo subito dal sig. Antonio NAPOLI era stato il nr. 10 della A.S.D. Città di Otranto.

**Il sig. Davide APRILE**, nel corso dell'audizione ha esposto chi secondo lui erano i compagni di squadra da escludere - che potevano aver colpito il sig. Antonio NAPOLI, dichiarando quanto segue: ***“Questi sono sicuramente il portiere che era nella sua metà campo, i sig.ri Chiriatti, Scarpa e Tremolizzo, che in gara insieme a me formavano la linea difensiva a quattro, erano lontani dall'accaduto. Escludo Stefanelli che ho preso fisicamente e trasportato verso la panchina, il sig. Rollo era nei pressi della linea difensiva in quanto gioca da play davanti alla difesa. Il sig. Quarta lo escludo perché stava litigando testa a testa con un avversario ed era lontano alcuni metri dal centro della rissa. Posso escludere Martano che gioca sull'altro lato ove è successo l'episodio e Rausa è sempre rimasto fermo nell'area di rigore ed era rimasto scosso da quanto successo e mi aveva comunicato che, nel caso in cui la partita riprendesse, lui avrebbe chiesto al mister di essere sostituito.”*** Per quanto sopra esposto il sig. Davide APRILE, capitano della A.S.D. Città di Otranto, ha escluso come autore del gesto violento dieci degli undici componenti della propria squadra presenti sul terreno di gioco, tranne il sig. Gianluca CONOCI.

**Il sig. Antonio BRAY**, in merito alla mancata convocazione dei tesserati sopra individuati per la gara rigiocata in data 01/03/2023, ha dichiarato quanto segue: ***“Il sig. Scarpa Francesco aveva impegni scolastici come il sig. Stefanelli Davide. Il sig. Martano Diego, se ricordo bene, aveva uno stato febbrile, il sig. Conoci Gianluca è stata una mia scelta fatta "per opportunità". Spiego meglio, il sig. Conoci Gianluca, nella gara sospesa, aveva avuto un diverbio con persone del pubblico che assistevano alla partita in tribuna***

***e volevo evitare qualsiasi situazione che potesse ricondurre a screzi avvenuti nella gara sospesa e giocare in un clima più possibile sereno".***

In assenza di attività difensiva posta in essere dal sig. Gianluca CONOCI, possono esaminarsi unicamente le dichiarazioni da questi rese in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale.

Invero lo stesso si è limitato a confermare che durante la gara in esame aveva indossato la maglia contraddistinta dal nr. 10, di non essere l'autore del gesto violento, di non aver visto il soggetto che l'aveva posto in essere e di non sapere perché non era stato convocato per la gara rigiocata dalle due squadre in data 01/03/2023, anche perché non aveva chiesto alcuna motivazione all'allenatore sig. Antonio BRAY.

Le dichiarazioni rese dal sig. Gianluca CONOCI, quanto meno in merito al fatto contestato, vista la conferma del numero di maglia indossato durante la gara, sono per un verso evidentemente smentite da quelle rese dai soggetti auditi e, per l'altro, inverosimili rispetto alla dichiarata non conoscenza dei motivi della mancata convocazione per la partita rigiocata, giustificata per non averne chiesto alcuna motivazione al proprio allenatore, e, comunque, smentite da quest'ultimo che, invero, aveva invece comunicato al calciatore la propria decisione per ragioni di opportunità.

Da quanto acquisito in sede di indagini è dunque incontrovertito che l'autore del gesto violento è stato individuato nel sig. Gianluca CONOCI che, infatti, durante la gara in esame indossava la maglia nr. 10 dell'A.S.D. Città di Otranto e veniva visto colpire il sig. Antonio NAPOLI dal sig. Salvatore SCRIMIERI; inoltre, a seguito delle dichiarazioni rese dal sig. Davide APRILE, tesserato della A.S.D. Città di Otranto, per esclusione di tutti gli altri compagni di squadra titolari che erano presenti sul terreno di gioco, si individua sempre nel sig. Gianluca CONOCI il colpevole del gesto violento commesso nei confronti del sig. Antonio NAPOLI; in disparte il fatto che è evidentemente inverosimile che sempre il sig. Gianluca CONOCI non abbia chiesto al proprio allenatore i motivi della mancata convocazione per la partita rigiocata, tra l'altro sul fatto smentito dal sig. Alessandro BRAY - che ha invece dichiarato di aver comunicato allo stesso le ragioni della propria scelta.

Del resto non vi sono elementi per cui le dichiarazioni rese dai soggetti auditi possano considerarsi non veritiere o, comunque, errate circa l'individuazione nel sig. Gianluca CONOCI come l'autore del gesto violento commesso in danno del sig. Antonio NAPOLI.

In merito alla sanzione sportiva da irrogarsi al sig. Gianluca CONOCI si ritiene che la richiesta della Procura Federale sia corretta, posto che l'art. 38, seconda parte del C.G.S., sanziona la condotta violenta, di particolare gravità, con la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

Nel caso di specie ricorre pacificamente il concetto di condotta violenta di particolare gravità perché, per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste al ricorrere di un'azione caratterizzata da ***"intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri"*** (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, nr. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, nr. 103; 30 ottobre 2019, nr. 49; CFA 13 ottobre 2022, nr. 36).

È indubbio che l'aver colpito alla testa un giocatore alle spalle - e quindi indifeso - contribuisce a ritenere pienamente confermata la condotta sanzionata dalla seconda parte dell'art. 38 del C.G.S., in disparte la evidente violazione anche dell'art. 4, I comma, del medesimo C.G.S.

Per quanto attiene, invece, l'ipotesi della responsabilità oggettiva a carico della A.S.D. Città di Otranto, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti per l'irrogazione dell'ammenda di € 266,67 dichiarata, stante la sua congruità, l'efficacia dello stesso ai sensi del III comma dell'art. 127 C.G.S.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 82 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame

**DELIBERA**

- 1) di comminare al tesserato Gianluca CONOCI la squalifica per 5 giornate;
- 2) di prendere atto che l'A.S.D. Città di Otranto si è accordata con la Procura Federale per l'applicazione di un'ammenda di € 266,67: dichiara di reputare corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, congrua la sanzione e, conseguentemente, dichiara efficace tale patteggiamento ex art. 127 comma 3 C.G.S.

Il Relatore  
Pietro CARROZZINI

Il Presidente  
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31 Luglio 2023

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 Luglio 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

## **CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE**

**Gara: A.S.D. ASS. CLUB FORENSE CATANIA – A.S.D. AVVOCATI LECCE del 29/06/2023 (Reclamo della A.S.D. ASS. CLUB FORENSE CATANIA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8 del 30/06/2023 del Comitato Regionale Puglia).**

Con reclamo del 7.7.2023, la A.S.D. Ass. Club Forense Catania ha chiesto l'annullamento della decisione pubblicata sul C.U. n. 8 del 30.6.2023 del Comitato Regionale Puglia, con cui il Giudice Sportivo Territoriale, in riferimento alla gara in epigrafe, ha deliberato la squalifica del calciatore Avv. Lorenzo Zaffora sino al 30.6.2025. Sanzione considerata anche ai fini dell'applicazione delle misure amministrative.

\*\*\*

Il reclamo è inammissibile.

Il Campionato Nazionale Forense si svolge sotto l'egida del "Regolamento del 51° Campionato Nazionale Forense di Calcio e 4° Coppa Italia Avvocati. 3° Campionato Italiano over 40 calcio a 8 – Anno 2023", che, in ragione del particolare "status" delle squadre partecipanti contiene, rispetto al Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, alcune norme di carattere speciale. Queste riguardano, tra le altre, il termine entro il quale deve essere proposto il reclamo innanzi al Giudice Sportivo nonché, per quel che qui interessa, la possibilità (o meno) di avversarne le decisioni.

Ebbene, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, viene in rilievo l'art. 13, comma 2, ultimo capoverso, del suddetto "Regolamento", in forza del quale si è previsto testualmente che: "Le decisioni del Giudice Sportivo sono inappellabili".

In conseguenza il reclamo in oggetto, proposto avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n. 8 del 30.6.2023, è inammissibile, con preclusione di ogni delibazione sul merito dei fatti che ne costituiscono l'oggetto.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello, nella su indicata composizione.

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall'ASD Ass. Club Forense Catania, per violazione dell'art. 13, comma 2, ultimo capoverso del Regolamento del 51° Campionato Nazionale Forense di Calcio;
- 2) di incamerare la tassa reclamo versata.

Il Relatore  
Livio COSTANTINO

Il Presidente  
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31 Luglio 2023

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
BANCA: UNICREDIT  
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 31/07/2023.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**